

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2370**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERABONA, CAVALLARI, FARINI, CAPACCHIONE,
GRAZIA e AMENDOLA PIETRO***Annunziata il 30 novembre 1951***Norme su la revisione dei redditi diminuiti in seguito ad eventi naturali**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il disegno di legge presentato dal Ministro delle finanze al Senato nella seduta del 26 luglio 1949 — divenuto successivamente la nota legge 11 gennaio 1951, n. 25, dal titolo « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » — prendeva in considerazione, agli articoli 13 e 14, le conseguenze fiscali dei danni derivanti da eventi tellurici ed atmosferici. La relazione al citato disegno di legge così si esprimeva al riguardo: « Attualmente la revisione dei redditi che siano diminuiti in seguito agli eventi naturali enunciati nell'articolo 13 ha effetto solo a partire dall'anno successivo all'evento. Con lo schema in esame lo sgravio ha effetto immediato dal momento dell'evento stesso. Si confida così che la tempestività dell'intervento lo renda più efficace ».

La V Commissione permanente del Senato soppresse gli articoli 13 e 14 suddetti, motivando nella relazione della maggioranza questa decisione con le seguenti parole: « È parso — d'accordo col Ministero — a proposito degli articoli 13 e 14 relativi agli effetti di infortuni tellurici ed atmosferici, che le norme relative debbano trovare posto in disposizioni di carattere generale; e di fronte

all'affidamento del Ministro della preparazione di tali disposizioni, si è proposta la soppressione dei due articoli ».

A tutt'oggi nessun provvedimento, né di carattere generale, né di carattere specifico è stato predisposto; mentre la necessità di un intervento efficace e tempestivo, per sollevare dagli oneri fiscali i redditi dei cittadini colpiti da eventi naturali, è improcrastinabile. Aggiungasi che, essendo le norme della legge 11 gennaio 1951, n. 25, applicate ancora in regime di conguaglio e di transitorietà fino all'esercizio finanziario 1952-53, le eventuali variazioni in sede di dichiarazione annuale non potrebbero avere effetto che dal giugno 1952.

Appare perciò indispensabile riprendere le iniziative a suo tempo proposte dal Ministro delle finanze, e dare alle stesse immediata applicazione, senza ulteriori indugi e senza inutile ricerca di perfezionamenti formali.

È quello che si propone la presente proposta di legge, nei due articoli di cui si compone.

L'articolo 1 indica i casi nei quali il contribuente ha diritto di presentare richiesta di sgravio; l'articolo 2 enumera i tributi per i quali lo sgravio stesso ha efficacia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

I contribuenti non tassati in base a bilancio che, in conseguenza di infortuni tellurici od atmosferici, quali terremoti, eruzioni, alluvioni, mareggiate, frane e simili, abbiano subito una riduzione dei loro redditi di categoria *B* e *C-1* in misura superiore al 30 per cento, possono chiedere, entro sei mesi dalla data dell'evento, la revisione dei redditi stessi con effetto dalla data suddetta.

ART. 2.

La revisione del reddito, effettuata a mente dell'articolo precedente, ha efficacia per l'imposta di ricchezza mobile; per l'imposta complementare; per l'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti, e professioni; per l'addizionale provinciale, e per ogni altra imposta o contribuzione applicata su gli stessi redditi da qualsiasi altro ente impositore.